

GIUSTIZIA PENALE – all’esame del Parlamento

Disegno di legge 2664/C recante:

“Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuta del fatto, recidiva, confisca e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie”.

Approvato al Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007 con modifiche - trasmesso alla Camera il 16 maggio 2007, assegnato alla II giustizia non ancora iniziato l’esame.

Il disegno di legge si propone l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale nonché una più incisiva tutela dei diritti sostanziali in un contesto che coniuga coerentemente il principio costituzionale del giusto processo e quello della ragionevole durata, con un intervento di sistema che incide sull’organizzazione e sulle prassi per far emergere le realtà malfunzionanti e inefficienti. Sottolineando il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di accusa e di difesa, della parità delle parti e della terzietà del giudice, l’obiettivo della razionalizzazione non si limita a tagliare i tempi ma persegue quello superiore di un processo realmente equo da svolgere in maniera trasparente, comprensibile per le parti, efficiente e nel rispetto di presupposti di solidarietà. Il criterio che informa l’intero provvedimento, pertanto, è il tentativo costante di coniugare efficienza del processo e garanzie dell’imputato, operando sui vari istituti processuali in modo da distribuire il costo del recupero della celerità sui vari attori: polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensore e imputato. Tra le modifiche introdotte vi è la nuova fisionomia del regime delle eccezioni di incompetenza, la completa rivisitazione dei tempi di prescrizione del reato e degli istituti della recidiva e del calcolo delle circostanze (il sistema della legge cosiddetta “ex Cirielli”), l’eliminazione del processo in contumacia; del tutto nuovo è l’istituto della messa in prova dell’imputato con sospensione del processo, un istituto di tradizione anglosassone finalizzato a sondare le possibilità di reinserimento sociale, che viene previsto per i reati medio-piccoli per i quali è comminata la sola pena pecuniaria o una pena edittale non superiore a tre anni e che ha dato notevoli risultati nel processo minorile.

Sebbene il disegno di legge proponga interventi dettati dall’urgenza di contrastare l’eccessiva lunghezza dei processi, l’alto indice di prescrizione dei reati, il rispetto di garanzie spesso solo formali e l’ineffettività della pena, la sua redazione si è sviluppata in linea con quella dell’intervento di riforma dei codici penale e di rito attualmente allo studio delle due Commissioni istituite presso il Ministero nel 2006.

Disegno di legge 1220/S recante:

“Modifiche all’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a seguito dell’intesa tecnica tra l’Italia e la Santa Sede in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici”.

Approvato al Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 - presentato al Senato il 15 dicembre 2006 - 2 maggio 2007 all'esame della commissioni riunite II e III.

Il disegno di legge reca una più puntuale applicazione delle disposizioni concordatarie in tema di comunicazione dell'avvio dei procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici; vengono adeguate le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia a seguito della recente Intesa intercorsa fra lo Stato e la Chiesa cattolica al fine di definire destinatari e contenuto delle comunicazioni da rendere in tali casi.

Disegno di legge 1512/S ex 1638/C recante:

“Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine”.

Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006 inizio esame - 4 agosto 2006 approvato - presentato alla Camera il 14 settembre 2006 - assorbe: C 366, C.1164, C.1165, C.1170, C.1257, C.1344, C.1587, C1594 – 20 dicembre 2006 adottato testo base – 25 gennaio 2007 concluso l'esame in Commissione – 17 aprile 2007 approvato in Aula alla Camera, 23 aprile trasmesso al Senato - 10 maggio 2007 assegnato alla II giustizia, 15 gennaio 2008 in corso di esame in commissione.

Il disegno di legge si pone l'obiettivo di contemperare le necessità investigative, le esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o comunicare informazioni costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Costituzione (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Sotto il profilo delle necessità investigative, lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce un cardine importante. La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene disposta nell'ambito di indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia; tale strumento è infatti indispensabile ai fini di accertare e reprimere i reati di maggior gravità, quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro, il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta più limitato negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell'Italia.

Il Governo ha ritenuto pertanto opportuno, sotto questo versante, limitare l'intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere più pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni e, in secondo luogo, disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione; particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili soltanto in presenza di precisi requisiti. Connessa a tale modifica è l'istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore della Repubblica; tale funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell'ufficio l'elenco

delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, così da consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, il disegno di legge interviene su due fronti; viene previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso Centri di intercettazione istituiti su base distrettuale, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti Procure della Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero precedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consente inoltre un notevole risparmio di spesa. Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di diversamente regolamentare il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in modo tale che quelle non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva "scrematura" (ad opera prima del pubblico ministero e poi del GIP) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che sono custodite in apposito registro riservato e segretate.

In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle intercettazioni telefoniche in particolare, si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa a informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale. In tali sensi, sono disciplinate autonome fattispecie criminose per l'illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l'accesso illecito ai medesimi atti; viene, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

Disegno di legge 1694/S recante:

“Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654”.

Approvato al Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 – presentato al Senato il 5 luglio 2007, 19 luglio assegnato alla I e II commissione non ancora iniziato l'esame.

Il disegno di legge introduce nell'ordinamento una tutela rafforzata e anticipata per contrastare l'istigazione a crimini contro l'umanità, manifestazioni di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o fondata su orientamento sessuale o identità di genere. Con il fine di fornire un significativo contributo alla lotta ai fenomeni di antisemitismo, il provvedimento istituisce un apposito Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio e prevede altresì uno stanziamento per la partecipazione dell'Italia all'*International task force for international cooperation on holocaust education*.

Disegno di legge 1797/S recante:

“Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

(cooproponenti: presidenza, giustizia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 - presentato al Senato il 18 settembre 2007 – 2 ottobre 2007 assegnato alla II giustizia, non ancora iniziato l’esame.

Il disegno di legge introduce nell’ordinamento l’istituto della revisione della sentenza nel caso che una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo constati che un processo celebrato in Italia non risulti coerente con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; modificando pertanto in questo senso il codice di procedura penale, il Governo fa sì che anche l’Italia si adegui all’evoluzione giurisprudenziale europea circa l’efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo, in atto da diversi anni e di recente segnalata anche dalla Cassazione italiana.

Disegno di legge 1857/C recante:

“Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale”.

Approvato al Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006 - presentato alla Camera il 26 ottobre 2006 – 16 maggio 2007 in corso di esame in Commissione.

Il disegno di legge fornisce una pronta risposta all’emergenza legata agli sbarchi di cittadini extracomunitari clandestini e propone tre linee di intervento immediato - sotto i profili sanzionatorio, cautelare e processuale - nel quadro di un generale ripensamento dell’assetto ordinamentale relativo ai crimini commessi dai cosiddetti “scafisti”; le misure di repressione messe a punto dal Governo assumono che lo scopo di lucro possa essere considerato certamente un’aggravante ma non l’unico fine dell’attività di commercio di vite umane e mirano pertanto a favorire l’attività investigativa sul contesto in cui essa si svolge, sui mandanti e gli obiettivi, assimilando le misure cautelari per essi previste a quelle che l’ordinamento riserva alla criminalità organizzata.

Disegno di legge 1849/S ex 1967/C recante:

“Modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici”.

Approvato al Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006 – presentato al Senato il 31 ottobre 2006 – 21 novembre 2006 RITIRATO dal Senato e presentato alla Camera – 8 marzo 2007 concluso l’esame in Commissione discusso congiuntamente C.782, C.809 – 12 marzo 2007 all’esame dell’Assemblea discusso congiuntamente: C.782, C.809 - 10

ottobre 2007 approvato alla Camera assorbito dal 782/C, trasmesso al Senato, 17 ottobre 2007 assegnato alla II giustizia, non ancora iniziato l'esame.

Il disegno di legge prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di prelevare, pur in un contesto di piena tutela dell'indagato e in un'ottica di non invasività, parti di materiale biologico (capelli, peli, saliva) che consentano l'individuazione del profilo genetico dell'individuo, a fini di raffronto con profili genetici rintracciati nel corso di indagini giudiziarie

Disegno di legge 2169/C recante:

“Misure di sensibilizzazione e prevenzione nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”.

(coproponenti: giustizia, politiche per la famiglia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 – presentato alla Camera il 25 gennaio 2005 – 11 ottobre 2007 in corso di esame in commissione giustizia 17 ottobre 2007 conclusione anomala per stralcio - stralcio art. 13 e 18 a formare il C.2169-TER; art. da 1 a 12, da 14 a 17, da 19 a 22 a formare il C.2169-BIS. - stralcio, su proposta della Commissione.

Il disegno di legge si propone la sensibilizzazione, la prevenzione e la repressione di violenze, anche in ambito familiare, maturate a causa di genere e di forme di discriminazione e di prevaricazione su soggetti deboli, anche anziani, minori e disabili. Si tratta di un intervento normativo del tutto nuovo in Italia, articolato su più fronti; non solo, dunque, su quello repressivo, ma in particolare su quello della prevenzione e dell'informazione, nella consapevolezza che non si tratta soltanto di un tema di ordine penale bensì della manifestazione di un problema, in primo luogo culturale, fortemente radicato. In coerenza con gli innumerevoli indirizzi internazionali in materia e in risposta a sollecitazioni da tempo provenienti dall'associazionismo femminile, il disegno di legge si muove su tre percorsi fondamentali: misure di sensibilizzazione e di prevenzione, riconoscimento di particolari diritti alle vittime della violenza, ampliamento della tutela processuale sia penale sia civile.

Il provvedimento introduce infatti nuove fattispecie di reato (per adescamento di minori attraverso la rete internet e per “atti persecutori”) per reprimere fenomeni in crescita allarmante e prevede altresì nuove aggravanti speciali del reato di violenza sessuale commesso dal coniuge, ovvero commesso ai danni di una donna in stato di gravidanza. Sarà possibile il giudizio immediato per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minore e violenza sessuale di gruppo, mentre la previsione dell'aggravante generale in vigore è estesa a reati commessi per motivi discriminatori fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In considerazione del forte rilievo sociale delle norme, il provvedimento verrà presentato alle Camere con l'auspicio di un esame urgente.

Disegno di legge 2169/C-BIS recante:

“Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia”.

(coproponenti: pari opportunità, giustizia, famiglia)

Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 12, da 14 a 17, da 19 a 22 del C.2169 deliberato nella seduta n. 225 del 17 ottobre 2007 assegnato alla II giustizia non ancora iniziato l'esame.

Disegno di legge 2169/C-TER recante:

“Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”.

(coproponenti: pari opportunità, giustizia, famiglia)

Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 e 18 del C.2169 deliberato nella seduta n. 225 del 17 ottobre 2007- 23 ottobre in corso di esame alla II giustizia congiunzione con 1249/C-TER, 1639/C, 1819/C, 1901/C, 2033/C, 2066/C-TER e 2781/C - 14 novembre 2007 adottato testo base del relatore, 15 gennaio 2008 concluso l'esame in commissione.

Disegno di legge 2692/C recante:

“Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina”.

(coproponenti: ambiente, giustizia).

Approvato al Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 – presentato alla Camera il 22 maggio 2007, assegnato alla II giustizia, 19 dicembre 2007 in corso d'esame in commissione.

Il disegno di legge inserisce nel codice penale una serie di delitti dolosi (solo in taluni casi previsti in forma colposa) al fine di un più incisivo contrasto degli attentati al bene ambientale inteso nell'accezione più ampia; tra tali delitti si menzionano il traffico illecito di rifiuti e il disastro ambientale; nella consapevolezza che l'ecosistema necessita della tutela quanto più forte possibile, il Governo fornisce una risposta a indirizzi in tal senso espressi in sede comunitaria (proposta della Commissione Europea sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale) e anticipa l'attuazione di norme europee in materia.

Disegno di legge 2806/C recante:

“Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

(coproponenti: beni culturali, giustizia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 - presentato alla Camera il 19 giugno 2007, assegnato alla II giustizia, 23 ottobre 2007 in corso di esame alla II giustizia, fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 ottobre 2007.

Il disegno di legge conferisce al Governo la delega a rivedere la disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali, in un’ottica di inasprimento per una maggior tutela dei beni stessi. Una volta ricevuta la delega dal Parlamento, il Governo ridisciplinerà i delitti di danneggiamento, furto (anche di cosa ritrovata), ricettazione (che comprende anche la detenzione illecita), uscita illecita del bene dal territorio nazionale, falsificazione, riciclaggio. Il disegno di legge prevede l’aggravio delle conseguenze penali per chi commette numerosi altri illeciti a danno dei beni culturali. La revisione della disciplina prevista riguarda anche i beni paesaggistici, con l’inasprimento dei delitti di danneggiamento (per il quale viene prevista anche la fattispecie di colposità), la configurazione dei nuovi delitti per lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione (fino ad oggi fattispecie soggetta a sola contravvenzione) e per frode in materia paesaggistica (falsificazione di documenti), nonché la fattispecie del ravvedimento operoso (riduzione della pena se il colpevole si adopera per ridurre i danni).

Disegno di legge 1877/S recante:

“Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei paesi bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria” (c.d. PACCHETTO SICUREZZA).

(coproponenti: giustizia, esteri, interno)

23 ottobre 2007 inizio esame - 30 ottobre 2007 approvato con modifiche – trasmesso al Senato il 13 novembre 2007, 21 dicembre 2007 assegnato alla II e III commissione, non ancora iniziato l’esame.

Con questo disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Mastella, del Ministro degli affari esteri, Massimo D’Alema, e del Ministro dell’interno, Giuliano Amato, l’Italia aderisce al Trattato di Prum (sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria) che sancisce il potenziamento della cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo e migrazione illegale. Vengono istituiti la banca dati nazionale del DNA - con il controllo del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie - e il Laboratorio centrale delle banche-dati presso i Ministeri dell’interno e della giustizia, al

fine di facilitare l'identificazione degli autori di delitti. Nella banca verranno conservati i profili di DNA scaturiti dall'esame di reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, ovvero prelevati da detenuti con condanna definitiva o in carcere per misure cautelari, arrestati in flagranza di reato e sottoposti a fermo di polizia. Di tali reperti è prevista la distruzione nel caso in cui la condanna non venga confermata. Il disegno di legge delega altresì il Governo a istituire i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Disegno di legge 3242/C recante:

“Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato”. (c.d. PACCHETTO SICUREZZA)

23 ottobre 2007 inizio esame - 30 ottobre 2007 approvato con modifiche – presentato alla Camera il 13 novembre 2007, 20 dicembre 2007 assegnato alla II Giustizia, non ancora iniziato l’esame.

In questo disegno di legge, ancora su proposta del Ministro della giustizia, Mastella, sono delineate misure di contrasto alla criminalità organizzata e viene conferita al Governo una delega per l’emanazione di un testo unico che unifichi e razionalizzi la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali e personali. Nell’esercizio della delega il Governo terrà conto, tra gli altri, di alcuni criteri qualificanti: le misure patrimoniali di prevenzione verranno applicate anche alle persone giuridiche e ai deceduti entro cinque anni dal decesso; gli imprenditori che non denuncino di essere assoggettati a pressioni da parte della criminalità organizzata potranno evitare il sequestro e la confisca di prevenzione a condizione che collaborino alla ricostruzione di fatti e di elementi di prova decisivi per le indagini; a quelli che fin dall’inizio collaboreranno con l’autorità giudiziaria verrà conferita una amministrazione di sostegno; sarà prevista la possibilità di confiscare anche beni localizzati in Paesi dell’Unione europea.

Disegno di legge 3241/C recante:

“Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena” (c.d. PACCHETTO SICUREZZA)

23 ottobre 2007 inizio esame – 30 ottobre 2007 approvato con modifiche - presentato alla Camera il 13 novembre 2007, 28 novembre 2007 assegnato alla II giustizia, non ancora iniziato l’esame.

Questo disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Mastella, contrasta i reati che creano un forte allarme sociale con misure di inasprimento delle pene per omicidio colposo e lesioni personali colpose se aggravati dallo stato di ebbrezza da alcool o da stupefacenti; introduce il reato di adescamento di minori attraverso l’utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.

Disegno di legge 3243/C recante:

“Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi” (c.d. PACCHETTO SICUREZZA)

Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 approvato con modifiche - presentato alla Camera il 13 novembre 2007, 28 novembre 2007 assegnato alla II giustizia, non ancora iniziato l'esame.

Questo disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Mastella, rende più severa ed esaustiva l'attuale disciplina sanzionatoria in materia di falso in bilancio. La disciplina su cui il Governo interviene, introdotta nel 2002, ha prestato il fianco a numerose critiche sul piano giurisprudenziale e dottrinale in quanto il complessivo ridimensionamento dell'area penalmente rilevante ha comportato un ridimensionamento significativo delle esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali; un'ulteriore spinta ad intervenire proviene dal notevole contrasto giurisprudenziale che si è creato in sede comunitaria e internazionale, laddove il presupposto comune di diverse ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia si è dimostrato essere l'esistenza, in materia di comunicazioni sociali, di obblighi di tutela, discendenti proprio dall'ordinamento comunitario, degli interessi dei terzi. Queste, in sintesi, le modifiche introdotte dal disegno di legge: eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; eliminazione della procedibilità a querela; creazione di due fattispecie distinte di falso in bilancio, una per le società non quotate e una per le società quotate in borsa; riformulazione della fattispecie di falso nelle comunicazioni delle società di revisione; eliminazione della soglia di punibilità; previsione di un'aggravante specifica per i casi di falso in bilancio che arrechino grave nocumento ai risparmiatori e alla società civile.

Disegno di legge 3325/C di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante:

“Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza” (c.d. PACCHETTO SICUREZZA)

(coproponenti: interno, giustizia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 – presentato alla Camera il 2 gennaio 2008 - 15 gennaio 2008 in corso di esame alla I Commissione affari costituzionali.

Il decreto-legge disciplina i casi in cui sia necessario, per cause imperative, l'allontanamento immediato di cittadini dell'Unione europea; viene anche adeguato il relativo procedimento penale.

Disegno di legge 3273/C recante:

“Ratifica ed esecuzione del 13° protocollo aggiuntivo alla convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002”.

(coproponenti: esteri, giustizia)

Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007 approvato – presentato alla Camera il 28 novembre 2007, 5 gennaio 2008 assegnato alla III commissione, non ancora iniziato l’esame.

Decaduto per mancato conversione

Disegno di legge 3292/C ex 1872/S di conversione in legge del decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181 recante:

“Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza” (c.d. PACCHETTO SICUREZZA)

(coproponenti: interno, giustizia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2007 – presentato al Senato il 2 novembre 2007, assegnato alla 1° Commissione Affari costituzionali in sede referente, 6 dicembre 2007 approvato al Senato - 7 dicembre 2007 trasmesso alla Camera, in corso di esame in commissione.

GAZZETTA UFFICIALE n. 1 del 2 gennaio 2008

Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria, ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, del Ministro dell’interno, Giuliano Amato, e del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, un decreto-legge che anticipa alcune disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza urbana varato ieri dal Governo, al fine di contrastare episodi di particolare violenza e di criminalità efferata. Il Governo intende rendere immediatamente possibile l’esecuzione dell’allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza nei termini che già erano stati definiti dal disegno di legge in materia di sicurezza urbana.